

PROTOCOLLO DI INTESA
PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE URGENTI PER ARRESTARE LA DIFFUSIONE
DELLA PESTE SUINA AFRICANA (PSA)

Tra

La Regione Piemonte (C.F. 80087670016), con sede in Torino, Piazza Castello, 165, nella persona del Vicepresidente della Giunta regionale, Fabio Carosso, a ciò autorizzato con D.G.R. _____ (di seguito «Regione Piemonte»)

e

La Regione Emilia-Romagna (C.F.8006250379) con sede a Bologna, Viale Aldo Moro 21, rappresentata dall'Assessore alle politiche per la salute

e

Il Commissario Straordinario alla peste suina africana - avente sede presso la Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, nella persona del dott. Vincenzo Caputo, direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche - nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2023, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 (di seguito «Commissario straordinario»)

di seguito collettivamente indicati le «Parti»

Premesso che:

- l'art. 2 comma 7, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, coordinato con la legge di conversione 7 aprile 2022, n. 29, prevede quanto segue: "Il Commissario straordinario opera per un periodo di dodici mesi, prorogabile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, per una sola volta per un ulteriore periodo di dodici mesi";
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2023, il dott. Vincenzo Caputo, Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, è stato nominato, ai sensi dell'art. 2 del suddetto decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, Commissario straordinario alla peste suina africana, con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana;
- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è stata data notizia della sua nomina in data 29 aprile 2023;

- il Centro di Referenza nazionale per le pesti suine (CEREP) presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (IZSUM), il giorno 7 gennaio 2022 ha confermato la presenza del virus di Peste suina africana (PSA) in una carcassa di cinghiale rinvenuta nel Comune di Ovada, in Provincia di Alessandria, e il giorno 11 gennaio ha confermato altri due casi in due carcasse rinvenute rispettivamente una nel comune di Fraconalto (AL) a circa 20 km dal primo ritrovamento, e l'altra nel comune di Isola del Cantone (GE), non lontani dalle province di Parma e Piacenza (Territori montani); l'infezione si è poi ulteriormente diffusa, triplicando l'estensione dell'area infetta con casi fino a circa 4 km dal confine emiliano-romagnolo nel mese di Gennaio 2023;
- nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizione II di cui all'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, in conformità agli articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II, le regioni e le province autonome, unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 1, del su citato decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana, ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici;
- il Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, con ordinanza n. 4 del 25 marzo 2022 - recante "Indicazioni per l'attuazione delle misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana" - ha previsto, all'art. 4, specifiche misure di controllo nei Comuni della zona soggetta a restrizione I, quali il posizionamento di barriere fisiche che limitino gli spostamenti dei cinghiali dalla zona infetta alle zone viciniori e dunque diminuiscano il rischio di circolazione attiva del virus;
- il Gruppo Operativo degli Esperti (GOE), in data 15 febbraio 2023, (Verbale trasmesso con nota prot 0004729-20/02/2023-DGSAF), in merito alla definizione del tracciato del lotto 7 della sopra menzionata recinzione, in considerazione dell'evoluzione dell'onda epidemica nelle aree lungo il confine con l'Emilia-Romagna e in relazione al rischio di diffusione dell'infezione verso est, ha stabilito la necessità di realizzare una recinzione nel territorio della Emilia-Romagna a ridosso del versante appenninico;
- il GOE, nella riunione del 15 marzo 2023 (verbale trasmesso con nota prot. 0007752- 20/03/2023 -DGSAF), ha approvato la proposta presentata dalla Regione Emilia-Romagna a seguito della conferma di ulteriori casi in prossimità dei propri confini territoriali, relativa alla realizzazione del "lotto 1 (ex lotto 7 del vecchio progetto) e la proposta di 2 ulteriori

lotti, al fine di creare una doppia recinzione (area bianca) anche se non completa. Le reti sarebbero localizzate ad est dell'attuale zona di restrizione, in territorio emiliano, ai margini delle province di Parma e Piacenza, e a oltre 10 km dalle recinzioni già installate in territorio piemontese *omissis* al fine di limitare o almeno ritardare la diffusione dell'infezione verso l'Emilia -Romagna".

Vista l'ordinanza del Commissario Straordinario n. 2 del 21 aprile 2023 recante "Misure di controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana" con cui il medesimo ha ritenuto necessario procedere alla revisione complessiva delle misure di cui alla su citata Ordinanza Commissariale n. 4/2022, alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica, per mettere in sicurezza le province limitrofe alle zone di restrizione caratterizzate da una forte vocazione zootecnica a seguito dell'estensione dell'area di circolazione virale, prevedendo che "le autorità competenti regionali e locali i cui territori rientrano nelle zone infette o zone di restrizione parte II e nelle zone confinanti con le zone infette o zone di restrizione parte I, possano procedere a modulare e dettagliare le misure previste e ad individuare i soggetti attuatori delle stesse"

Visto l'art. 2 del suddetto decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 come conv. con mod. con l. 7 aprile 2022 n. 29 e s.m.i., ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, che reca, in riferimento alla zona infetta di cui sopra, una disciplina speciale derogatoria della normativa vigente, per gli affidamenti e le procedure espropriative, inerenti "la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici", del seguente tenore:

- 2-bis. Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma il Commissario straordinario può indire procedure di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario nella quale confluiscono le predette risorse allo scopo destinate;
- 2-ter. L'approvazione, da parte del Commissario straordinario, del progetto di intervento e del relativo quadro di spesa vale quale dichiarazione di pubblica utilità' dell'opera ai fini previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
- 2-quater. Le recinzioni e le strutture temporanee amovibili di cui al comma 2-bis sono realizzate in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi e a quelle sulla valutazione di incidenza ambientale e, in presenza di vincoli paesaggistici, previo parere vincolante della competente soprintendenza, che

si intende espresso favorevolmente decorsi venti giorni dalla richiesta e tiene luogo a ogni effetto dell'autorizzazione paesaggistica. Qualora le predette recinzioni e strutture temporanee debbano essere installate su terreni di proprietà privata, il Commissario straordinario autorizza, con provvedimento motivato, l'occupazione d'urgenza e, in deroga al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, adotta il provvedimento costitutivo della servitù di uso pubblico, predeterminandone la durata e il relativo indennizzo, e lo comunica all'interessato".

Considerato che l'art. 2 del suddetto decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, al comma 5 prevede che "Il Commissario straordinario, per l'esercizio dei compiti assegnati dal presente articolo, si avvale degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle seguenti amministrazioni: Ministero della salute, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero della transizione ecologica, regioni, province, Città metropolitane, comuni, Comando Carabinieri per la tutela della salute, Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, ISPRA, nonché può avvalersi di un rappresentante della Conferenza dei direttori di Dipartimento di medicina veterinaria e di un rappresentante del Dipartimento di scienze veterinarie dell'Università di Torino, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (...)".

Richiamate:

- la D.G.R. n. 2-4893 del 20 aprile 2022 con la quale la Regione Piemonte dopo aver dato atto che: "le Misure di controllo dell'epidemia di Peste Suina Africana, secondo quanto previsto dall'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana del 25 marzo 2022 n. 1/2022 e nel "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) nelle zone di restrizione e per la prevenzione e controllo nei suini da allevamento in Piemonte" approvato con D.G.R. n. 25-4874 dell'8 aprile 2022, in attuazione del Decreto Legge 17 febbraio 2022, n. 9, consistono in Misure finalizzate a ridurre il rischio di diffusione del virus tra i quali rientrano a mero titolo esemplificativo la raccolta e lo smaltimento delle carcasse degli animali morti o abbattuti per motivi sanitari; piani di campionamento straordinari; il posizionamento di barriere per limitare la circolazione dei suini selvatici che rappresentano il serbatoio del virus; - la Peste Suina Africana ha colpito parte del territorio piemontese richiedendo investimenti per la realizzazione di strutture con modalità in grado di assicurare un elevato livello di sicurezza per i lavoratori nelle fasi di installazione delle misure del citato Piano ed un efficace controllo della circolazione virale" ha stanziato per l'attuazione della citata Ordinanza commissariale la somma di

- € 8.288.440,00, corrispondente ai maggiori costi stimati dai Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria, come da tabella depositata agli atti del Settore regionale competente, dei quali € 7.000.000,00 legati al posizionamento delle barriere che potranno essere rimborsati alla Regione medesima dal Commissario straordinario per la Peste suina africana, con gli specifici finanziamenti previsti dalla legge 7 aprile 2022 n. 29.
- la D.G.R. n. 47-5101 del 20 maggio 2022, che ha approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione Piemonte e Commissario straordinario alla peste suina africana - sottoscritto tra le predette Parti - finalizzato all'avvalimento da parte di quest'ultimo di S.C.R. Piemonte quale società di committenza per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante, per la realizzazione degli interventi e delle opere sul territorio della Regione Piemonte e della Regione Liguria, occorrenti per prevenire e contenere la diffusione della Peste Suina Africana, come previsto dalla Legge 7 aprile 2022, n. 29, sul territorio della Regione Piemonte e della Regione Liguria, autorizzando il Vicepresidente della Giunta Regionale delegato al coordinamento dell'attività di gestione dell'epidemia da Peste Suina Africana (PSA) alla sottoscrizione del medesimo, quale rappresentante della Regione Piemonte, ai sensi della D.G.R. 2-4936 del 29 aprile 2022.

Rilevato che:

- la Regione Emilia-Romagna, con ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 19 maggio 2022, ha disposto una serie di misure a contenimento della possibile diffusione della peste suina africana sul territorio della Regione Emilia-Romagna ed, in particolare, nei territori dei comuni della provincia di Piacenza compresi nella zona soggetta a restrizione I, confinante con la zona infetta (zona soggetta a restrizione II);
- la Regione Emilia-Romagna con D.G.R. del 1 agosto 2022, n. 1372 ha approvato il "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) nel territorio dell'Emilia-Romagna;
- la Regione Emilia-Romagna, con D.G.R. n. 2115 del 5 dicembre 2022, ha ritenuto opportuno, a tutela del patrimonio suinicolo emiliano romagnolo, garantire il completamento delle barriere fisiche, tra la zona infetta per Peste Suina Africana e la Regione Emilia-Romagna (lotto 7), rendendo disponibile, a tal fine, per il tramite dell'Azienda USL di Parma, sulla contabilità speciale 6362 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, la somma di € 1.970.000,00;
- la Regione Emilia Romagna, con la predetta D.G.R., ha precisato che il Commissario Straordinario ha già richiesto al Ministero della Salute, al Ministero dell'Agricoltura della Sovranità

alimentare e delle Foreste e al Ministero degli Affari regionali e delle Autonomie l'ulteriore copertura finanziaria ai sensi della Legge 7 aprile 2022, n. 29 e che la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato, nella riunione dell'11 ottobre 2022, la richiesta di risorse pari a € 6.700.000,00 comprensivi dei finanziamenti anticipati dalla Regione Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna;

- la Regione Emilia-Romagna, a fronte di quanto sopra, ha deliberato altresì di procedere alla sottoscrizione di una Convenzione con il Commissario Straordinario alla PSA, avente ad oggetto "Convenzione per l'attuazione delle misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste Suina Africana (Psa), ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., rinviando a successivi atti la regolazione finanziaria dei rapporti tra la stessa Regione e l'Azienda USL di Parma.

Considerato che:

- per motivi d'urgenza dettati dalla gravissima condizione sanitaria e per la particolare situazione epidemiologica, la Regione Emilia-Romagna (Assessorato Politiche per la Salute), con nota prot. 31/03/2023.0312650.U, ha chiesto alla Regione Piemonte - tenuto conto dell'esperienza acquisita dalla stessa nell'istallazione delle recinzioni a protezione dalla peste suina africana - di "mettere a disposizione del commissario straordinario per la peste suina africana la stazione appaltante "SCR Piemonte" anche per le gare relative al posizionamento delle barriere sul territorio della Regione Emilia-Romagna";
- la Regione Piemonte, con nota prot. SCR n. 2838 del 18 aprile 2023, in riscontro alla richiesta di collaborazione interregionale ai fini della installazione di recinzioni per il contrasto alla PSA sul territorio dell'Emilia-Romagna - ha rappresentato alla predetta Regione che SCR stava predisponendo il testo del presente accordo tra le Parti e che erano in corso interlocuzioni con la Struttura del Commissario Straordinario dott. Caputo per l'adozione dei rispettivi atti di competenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSE

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il presente Protocollo di intesa disciplina i rapporti tra la Regione Piemonte, la Regione Emilia-Romagna ed il Commissario Straordinario, in ordine all'avvalimento, da parte di quest'ultimo di S.C.R.

Piemonte - quale Società di committenza regionale - a socio unico Regione Piemonte, istituita con la L.R. n. 19/2007 e s.m.i., con la finalità di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare la procedura di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale, in particolare nei settori delle infrastrutture, dei trasporti, delle telecomunicazioni, della sanità e di ogni altra materia di interesse regionale - ai fini dell'attuazione delle misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste Suina Africana (PSA) nella Regione Emilia-Romagna.

In particolare, con il presente atto, la Regione Piemonte mette a disposizione del Commissario straordinario le prestazioni di S.C.R., quale stazione appaltante, al fine di consentire alla predetta società di operare nel territorio della Regione Emilia-Romagna a supporto del medesimo, per le preminenti finalità di interesse regionale di cui in premessa.

Art. 3 MODALITÀ OPERATIVE

L'attività di S.C.R. verrà disciplinata nel dettaglio da apposita Convenzione - che interverrà tra la medesima ed il Commissario Straordinario - nelle cui premesse si darà atto del presente Protocollo di intesa, quale presupposto legittimante l'attività della predetta Centrale di committenza regionale a favore del Commissario di che trattasi.

Art. 4 ASPETTI ECONOMICI

Il Commissario Straordinario si impegna a farsi carico dei costi diretti ed indiretti, relativi alle attività da affidarsi a S.C.R. - ivi inclusi quelli inerenti alle assunzioni per commesse necessarie alla migliore attuazione degli interventi - come previsto ed a parità di condizioni economiche dettate dalla "Convenzione Quadro tra la Regione Piemonte e la Società di Committenza della Regione Piemonte (SCR Piemonte S.p.A.) per le attività d'acquisto di forniture e servizi, di erogazione di servizi tecnico-professionali e di supporto e per la realizzazione di lavori pubblici", sottoscritta tra le parti in data 15/06/2018", che definisce, nell'ambito delle attività che S.C.R. svolge per le strutture regionali, la metodologia di determinazione del relativo corrispettivo (Allegato: "Corrispettivi spettanti a S.C.R. Piemonte S.p.A. per le attività art. 4 lettere a), b), c) e d) della Convenzione Quadro svolte a favore della Regione Piemonte - METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE") - approvata dal Consiglio di Amministrazione di S.C.R., nella seduta del 09/05/2018, e dalla Regione Piemonte, con DG.R. n. 22-6868 del 18 maggio - come definiti nel seguito.

In particolare, il Commissario Straordinario, riconoscerà a SCR, per le attività tecniche, amministrative e legali di sua competenza, il compenso che sarà determinato nella successiva convenzione tra le parti, calcolato in base a quanto previsto dalla su citata

Convenzione Quadro, in relazione all'importo stimato degli interventi di che trattasi (importo lordo dei lavori a base di gara) e delle attività previste in capo a SCR.

Il Commissario Straordinario si impegna a corrispondere l'importo pattuito a favore di SCR, secondo le seguenti modalità:

- 40% del compenso entro e non oltre 30 giorni dalla stipula della successiva Convenzione tra SCR ed il Commissario o dall'avvio in via di urgenza delle relative attività, formalmente richiesto dal Commissario straordinario;
- 30% del compenso all'atto dell'aggiudicazione di ciascuna procedura di affidamento;
- 30% al collaudo di ciascun intervento.

Il Commissario Straordinario si impegna, inoltre, a riconoscere a SCR un'anticipazione di cassa nella misura del 30% degli importi del quadro economico di ciascuna procedura di affidamento, al fine di consentire il pagamento agli appaltatori delle anticipazioni di cassa richieste, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta - ai sensi dell'art. 35, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 - nonché per consentire alla Società il pagamento nei tempi previsti delle fatture relative a ciascun SAL (Stato Avanzamento Lavori) e delle altre voci di spesa previste nel predetto quadro economico.

Le somme anticipate verranno recuperate dal Commissario Straordinario mediante compensazione sui pagamenti successivi dallo stesso dovuti a SCR, fino alla concorrenza dell'importo dell'anticipazione.

I termini di pagamento sono da intendersi perentori e, pertanto, resta inteso che eventuali oneri che dovessero generarsi a causa della ritardata liquidazione da parte del Commissario Straordinario delle somme di cui sopra, verranno da SCR addebitati al Commissario medesimo.

La Regione Emilia-Romagna, a tutela dell'intera filiera suinicola emiliano romagnola per contribuire ai sensi e nei limiti indicati nella su richiamata D.G.R. n. 2115 del 5 dicembre 2022 - alla realizzazione delle barriere fisiche, tra la zona infetta per Peste Suina Africana e la Regione Emilia-Romagna, rendendosi disponibile a finanziare i primi interventi relativi all'ex lotto 7, ora denominato lotto 1, che si estende per circa 28 km interessando i comuni di Farini (PC), Bardi (PR) e Bedonia (PR). Tale lotto 1 corrisponde alla linea segnata in giallo, contenuta nelle mappe trasmesse dalla Regione Emilia-Romagna al Commissario Straordinario in data 12 marzo 2023; tali mappe diventano parte integrante della convenzione. Gli interventi finanziati sono volti ad arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA) - tramite l'anticipazione diretta al Commissario Straordinario - sulla relativa contabilità speciale 6362 di cui al Decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. "Decreto Aiuti") citato in premessa - della somma

già versata di € 1.970.000,00, per il tramite dell'Azienda USL di Parma.

Art. 5 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Le nuove opere, a seguito della sottoscrizione del verbale e l'emissione del certificato di collaudo, saranno prese in consegna dalla Regione Emilia-Romagna, che provvederà a farsi carico anche della relativa manutenzione.

Art. 6 REGIME FISCALE

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con relativo onere a carico della parte richiedente la registrazione.

Il presente atto, in quanto concluso tra un'amministrazione dello Stato, e amministrazioni regionali, è esente da imposta di bollo, ai sensi del punto 16 dell'Allegato B del d.P.R. 642/1972.

L'accordo è sottoscritto dalle parti con firma digitale, in segno di piena accettazione.

Il Commissario Straordinario
dott. Vincenzo CAPUTO

La Regione Piemonte

La Regione Emilia-Romagna

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82 e norme collegate)